



17382/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

*M*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO PETTITI - Presidente -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

Oggetto

MUTUO

Ud. 07/15/2015 - CC

*Cia. 17382*

R.G.N. 22677/2014

Rep. *C.T.*

*A RECUPERO  
PER L'INTERESSE  
IMPOSTO DAL C.U.*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza su 22677-2014 proposto da:

*[Redacted]* in persona dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, *[Redacted]*, presso lo studio dell'avvocato *[Redacted]*, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati *[Redacted]*, *[Redacted]*, *[Redacted]* giusta procura a margine del ricorso;

*[Handwritten signature]*

- ricorrente -

contro

*[Redacted]* soggetta all'attività di direzione e coordinamento di *[Redacted]* in persona dell'Amministratore delegato e Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, *[Redacted]*, presso lo studio

3693  
15

1

dell'avvocato [redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] giusta procura in calce alle note difensive;

- resistente -

*nonchè contro*

[redacted] in persona dell'Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO FRANCESCO SBRESCIA giusta procura in calce alle memorie difensive;

- resistente -

*nonchè contro*

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

- intimati -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. [redacted] che ha chiesto visto l'art. 380 ter cpc che la Corte di Cassazione in camera di consiglio indichi il Tribunale di Roma competente per territorio a giudicare sulle domande, aventi ad oggetto il medesimo contratto, e proposte negli stessi termini anche nei confronti della Spa [redacted], nonchè della Banca del [redacted], con le conseguenze di legge; avverso l'ordinanza n. R.G. [redacted] del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l'08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
07/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED],  
è solo presente l'Avvocato Sbrescia Vincenzo Francesco difensore  
della resistente [REDACTED] Srl.





## IN FATTO E IN DIRITTO

1. - La [redacted] s.r.l., la [redacted] s.r.l., [redacted] e [redacted],  
[redacted] agivano innanzi al Tribunale di Napoli  
nei confronti della [redacted] s.p.a., della Banca [redacted]  
[redacted] s.p.a., della [redacted] del  
[redacted] e della [redacted] s.p.a. Oggetto del giudizio, la  
declaratoria di nullità di un contratto di cessione di quote societarie della  
[redacted], stipulato tra [redacted], e di cessione di un credito  
della cedente verso [redacted], nonché la risoluzione dei connessi contratti  
di finanziamento stipulati dalla [redacted] con [redacted] e la [redacted]  
[redacted].

Con ordinanza dell'8.7.2014 il Tribunale, provvedendo sull'eccezione  
d'incompetenza territoriale sollevata dalla [redacted], declinava la propria  
competenza in favore dei fori di Milano e Roma, limitatamente alle domande  
di risoluzione dei contratti di finanziamento del 18.5.2005 e del 2.8.2007, in  
virtù di apposite clausole di attribuzione della competenza esclusiva. Si  
dichiarava, invece, competente per il resto della causa nei confronti delle altre  
parti, in quanto *forum destinatae solutionis* dell'obbligazione di risarcimento  
del danno da inadempimento contrattuale della [redacted].

2. - Avverso tale ordinanza la [redacted] s.p.a. propone  
regolamento di competenza.

Attivato il relativo procedimento camerale, il Procuratore generale ha  
presentato, richiestone, le proprie conclusioni scritte, nel senso  
dell'accoglimento del ricorso e della dichiarazione di competenza del



Tribunale di Roma, in quanto il carattere inscindibile della causa imporrebbe il *simultaneus processus*.

████████████████████ s.p.a. hanno presentato memorie, la prima per resistere, la seconda per dichiararsi remissiva all'accoglimento del ricorso.

Le altre parti sono rimaste intime.

3. - A sostegno dell'istanza di regolamento, parte ricorrente deduce che entrambi i contratti di finanziamento che essa ha stipulato contengono una medesima clausola di deroga alla competenza territoriale, con attribuzione della competenza esclusiva in favore del Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. Osserva, quindi, che l'ordinanza impugnata è condivisibile lì dove ha escluso che la società attrice potesse cumulare innanzi al medesimo Tribunale, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., le cause proposte nei confronti della ██████████ e degli istituti di credito convenuti, in quanto detta norma consente per ragioni di connessione unicamente la deroga ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. Ma poiché la ██████████ ha proposto la medesima eccezione d'incompetenza territoriale e nessuna argomentazione di segno opposto è stata spesa dal giudice nel provvedimento impugnato, quest'ultimo, nella parte in cui ha affermato la competenza del Tribunale di Napoli per le restanti cause, è evidentemente frutto di una mera svista.

4. - Occorre precisare che il presente regolamento investe unicamente il capo dell'ordinanza 8.7.2014 con il quale è stata affermata la competenza dell'adito Tribunale di Napoli. Ne resta estraneo, in quanto non impugnato da alcuna parte, l'altro capo, che ha accolto l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dalla ██████████



5. - Ciò posto, il ricorso è infondato, ch  la possibilit  di una svista da parte del giudice adito non rende per ci  sola necessariamente esatta la diversa soluzione accolta nel decidere l'analoga eccezione sollevata dalla [REDACTED]

La giurisprudenza di questa Corte si   gi  espressa nel senso che il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, pu  subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; pertanto in ipotesi di cause contro pi  convenuti, connesse per l'oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l'attore pu  adire il giudice competente per una di esse perch  le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo (Cass. nn. 11212/96). Infatti, l'inderogabilit  della competenza territoriale si ha soltanto nei casi in cui sia espressamente disposta dalla legge (art. 28 c.p.c.) e fra questi casi non   compreso il foro stabilito dalle parti, il quale - appunto perch  pattizio e non legale - d  luogo ad una ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, non gi  inderogabile. Tale foro, anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione, ivi compresa quella del cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. (Cass. n. 159/90; conformi, nn. 5171/85, 3633/80, 1501/8 e 112/76).

Pacifica, nella specie, la connessione oggettiva, a tale condivisibile indirizzo occorre assicurare continuit , in difetto di argomentazioni di sorta che valgano a giustificare soluzioni di segno opposto.

4. - Regolata, dunque, la competenza in favore del Tribunale di Napoli, il ricorso va respinto.



5. - Spese al definitivo.

8. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, sussistono a carico della parte ricorrente i presupposti per il raddoppio del pagamento del contributo unificato dovuto a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso, regola la competenza in favore del Tribunale di Napoli. Spese al definitivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -  
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7.5.2015.

Il Presidente

dr. Stefano Peritti

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
21 SET. 2015

Roma

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO